



## Collegio di Milano

composto dai signori:

- |  |   |
|--|---|
| - Prof.ssa. Antonella Maria Sciarrone<br>Alibrandi | Presidente (Estensore)                                    |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini<br>Guastalla | Membro designato dalla Banca<br>d'Italia                  |
| - Dott.ssa Valentina Piccinini                     | Membro designato dalla Banca<br>d'Italia                  |
| - Dott. Mario Blandini                             | Membro designato dal Conciliatore<br>Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini                          | Membro designato dal C.N.C.U.                             |

nella seduta del 24 maggio 2011 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

Con ricorso del 2 Novembre 2010, l'istante esponeva quanto segue.

Nella sua veste di studente universitario, nella primavera del 2007 aveva concluso un finanziamento agevolato con l'intermediario. L'agevolazione consisteva in ciò: di una parte degli interessi corrispettivi del finanziamento si faceva carico l'Università, che avrebbe provveduto a rimborsarli al finanziato.

Il finanziamento era rappresentato da un'apertura di credito; lo stesso contratto, peraltro, prevedeva la facoltà del finanziato di «trasformare» il rapporto in prestito personale. Di tale facoltà lo studente si era valso nel Marzo 2008.

L'utilizzo della somma oggetto dell'apertura di credito determinava interessi – se ben si è inteso – per 454,78 euro; nei primi due anni del prestito personale erano maturati interessi per 917,86 euro.

L'Università si rifiutava di addossarsi quest'ultima somma, mentre era disposta a rimborsare quella, minore, corrispondente agli interessi maturati sì per due anni, ma a decorrere dalla concessione dell'apertura di credito.

Lo studente contestava che ciò fosse legittimo, in quanto l'Università, nel comunicargli di aver accolto la richiesta di beneficiare dell'agevolazione, aveva dichiarato: «gli interessi relativi ai primi due anni di concessione del prestito in oggetto sono posti a carico dell'università»; e, per prestito, secondo l'istante, doveva intendersi soltanto il prestito personale.

La contestazione era rivolta all'Università ed inoltre, con *e-mail* del 13 Maggio 2010, all'intermediario, cui pure chiedeva «quantomeno spiegazioni esaurienti».



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con missiva del successivo 15 ottobre, l'intermediario rispondeva al reclamo: «precisiamo [di essere] estrane[i] ai rapporti contrattuali tra Lei e l'Università e ..., pertanto, non ci è possibile accogliere la Sua richiesta».

Allora, lo studente si è rivolto a questo Arbitro, così concludendo: «la mia richiesta è di vedermi riconosciuto il contributo in conto interessi per i primi due anni del prestito, ... pari a euro 917,86. Poiché ... già [sono stati] versat[i] ... 324,78 euro, l'importo netto che vorrei mi fosse corrisposto è pari a euro 593,08».

L'intermediario ha presentato controdeduzioni il 17 dicembre 2010, ribadendo la propria «estraneità alla materia del contendere» e perciò domandando il rigetto del ricorso.

Considerato il procedimento maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 24 maggio 2011.

## **DIRITTO**

Il ricorrente non precisa se la propria richiesta, formulata «in conclusione», è rivolta contro il resistente ovvero contro l'Università. Comunque fosse, il ricorso dovrebbe essere respinto.

Se il ricorrente avesse inteso proporre la propria domanda contro l'intermediario, l'istanza dovrebbe respingersi in quanto infondata, poiché a suo fondamento l'istante allega unicamente un comportamento – la dichiarazione dell'Università in ordine alla misura temporale degli interessi di cui si fa carico – non dell'intermediario resistente (né da questi determinato): sì che non si vedrebbe proprio a che titolo quest'ultimo potrebbe essere tenuto a pagare al ricorrente la somma da questi richiesta.

Se invece il ricorrente avesse inteso formulare la propria domanda contro l'Università, l'istanza sarebbe inammissibile per carenza di legittimazione passiva dell'intermediario convenuto, trattandosi di soggetto diverso da quello nei cui confronti si afferma di essere titolare del diritto fatto valere.

## **P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

ANTONELLA MARIA SCIARRONE ALIBRANI